

SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Informazioni da fornire ai depositanti

(ex art. 3 del D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

L'Istituto per il Credito Sportivo aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi "F.I.T.D." (consultabile sul sito internet www.fitd.it), istituito e riconosciuto in Italia quale sistema di garanzia dei depositi.

Gli interventi di rimborso da parte del F.I.T.D. ricorrono nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche e nelle ipotesi previste dallo Statuto del F.I.T.D, per un ammontare massimo pari ad Euro 100.000 per ciascun depositante¹.

DEPOSITI AMMESSI AL RIMBORSO

Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dall'Istituto con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

DEPOSITI ESCLUSI DALLA TUTELA DEL F.I.T.D. AI SENSI DELLA NORMATIVA:

Ai sensi dell'art. 96-bis.1, comma 2, del D.lgs. 385/1993 c.d. "T.U.B.", sono esclusi dalla tutela del Fondo e, pertanto, non sono ammissibili al rimborso:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari², imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri³;
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale⁴;
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

¹ In relazione al computo del limite di Euro 100 000 si rinvia al D.lgs. 30/2016 e al sito web del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi www.fitd.it.

² Ex art. 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

³ Ex art. 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013

⁴ Fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale.